



COMUNE DI CEPRANO

Provincia di Frosinone

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 Del 11-10-13

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredecim il giorno undici del mese di ottobre alle ore 09:15, nella Sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza TREPPICIONI MAURO in qualità di PRESIDENTE

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SORGE GIOVANNI	P	ZOMPANTI CLEMENTE	A
COLUCCI MARCO	P	CEFALONI ALBERTO	P
CONTI LAVINIA	P	RANELLI EMANUELA	A
RAMIERI ERMANNIO	P	VISELLI SERENA	P
GIANNICCHI LORELLA	P	DI PALMA FRANCO	A
TREPPICIONI MAURO	P	CACCIARELLA VINCENZO	P
GALLINA ANNA	A		

risultano presenti n. 9 e assenti, sebbene invitati, n. 4.

Con l'assistenza del Segretario Generale NORCIA LORENZO

Il PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

In continuazione di seduta introduce la discussione sulla proposta di deliberazione n. 26/2013 e relativa all'argomento già iscritto al punto n. 10 dell'o.d.g. , sottoposta al parere sulla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del Settore Competente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. Cede, quindi, la parola all'Ass. Giannicchi per la relazione illustrativa.

L'Assessore svolge, quindi, una dettagliata relazione illustrativa evidenziando come la presente proposta sia stata oggetto, unitamente alla proposta di bilancio, di varie riunioni con tutti i consiglieri comunali, anche se lamenta la mancata partecipazione dei Cons. Ranelli e Cacciarella, e imputando la proposta di aumentare la tariffa IMU sulla seconda casa alla esigenza di evitare che la mancanza di quelle risorse possano determinare squilibri di bilancio tali da indurre l'Ente a dichiarare il dissesto con conseguente nomina di un commissario liquidatore con poteri anche impositivi, sia il predisse sto e per la prima volta è stato redatto un bilancio preventivo veritiero ed attendibile, ponendo fine alla iscrizione di poste attive sovrastimate per finanziare spese correnti. Conclude chiedendo al Consiglio Comunale di approvare l'aumento al 10,60 l'aliquota ordinaria per la seconda casa, facendo rimanere invariata sia l'aliquota per la prima casa al 5%° , sia le agevolazioni per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta fino al secondo grado. (Per l'intervento integrale si rinvia al resoconto integrale della seduta depositato agli atti di questo Consiglio).

Aperta la discussione, nel conseguente dibattito si registrano vari interventi da parte di alcuni Consiglieri per i quali si rinvia al resoconto integrale della seduta depositato agli atti di questo Consiglio, riservando al presente verbale solo gli interventi più significativi ai fini dell'argomento trattato, il cui contenuto è sintetizzato come al seguito:

Cacciarella che imputa l'assenza alla difficoltà di conciliare obblighi di lavoro con l'orario di convocazione della Commissione e non a presunte fughe dalla responsabilità. Lamenta la assoluta impossibilità di intervenire con emendamenti o proposte alternative perché un bilancio preventivo che viene approvato ad ottobre è già stato tutto impegnato per dodicesimi. Contesta la scelta di aumentare al 10,60%° l'aliquota IMU ordinaria per la seconda casa in quanto frutto di una politica di grandi numeri sulle spese nella speranza della manna dal cielo e non di piccoli numeri di tagli alle spese.

Viselli che interviene per evidenziare come nella confusione generale creata dall'accavallarsi tardivo di norme statali sull'IMU, questo Comune non è in grado neanche di sapere esattamente quale sarà la somma che otterrà dallo Stato. Probabilmente ci dovrebbero essere duecentottantamila euro in più rispetto a quelli iscritti in bilancio, ma è tutto aleatorio. Non sappiamo neanche che fine farà l'IMU prima casa, né che fine farà l'IMU in quanto tale, ma la colpa ne è imputabile al Comune. Critica il metodo politico della sinistra, (ma il dibattito a più voci diventa incomprensibile).

Cacciarella che interviene per contestare le dichiarazioni rese dal Cons. Viselli, sia respingendo la accuse politiche alla sinistra, sia rivendicando il diritto ad una dura critica agli ultimi venti anni di metodologia politica posta in essere nella gestione pubblica.

Colucci che interviene precisando che le infinite polemiche attivate sulla assenze non sono certo state avviate da lui, e contesta la posizione assunta dal Partito Democratico finalizzata a dimostrare che dove non ci sono loro c'è il marcio. Sull'IMU, in particolare, contesta il populismo espresso dal Partito Democratico sia sulla stampa locale, sia con gli interventi, perché una cosa è fare l'opposizione, altra cosa è raccontare cose non vere.

(Si dà atto che entra in Aula il Cons. Gallina.- P- n- 10 – ore 11,40).

Continua Colucci rimproverando alla minoranza (Cacciarella e Ranelli) di non essere coerenti, perché dopo aver sostenuto in tutte le sedi che il bilancio e l'Imu andavano gestiti diversamente non hanno presentato nessun emendamento o proposta alternativa.

Il Presidente, dichiarata chiusa la discussione per mancanza di ulteriori interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione così come redatta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 26 /2013 e relativa all'argomento già iscritto al punto n. 10 dell'o.d.g., sottoposta al parere sulla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del Settore Competente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, concernente l'oggetto depositata agli atti.

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", in particolare gli artt. 8 e 9 che istituiscono e disciplinano dal 2014 l'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, che ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta stessa a titolo sperimentale, stabilendo altresì l'applicazione del medesimo tributo a regime dal 2015 ed ha modificato gran parte dell'impianto normativo stabilito dal decreto n. 23, introducendo delle novità anche di rilievo, tra cui il ritorno dell'imposizione sull'abitazione principale - intesa quale "immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" - e sulle pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate;

RICHIAMATI:

- il comma 380 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) che ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, mentre ha stabilito che compete allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentare di 0,3 punti percentuali tale aliquota, fino al massimo di 1,06%;
- l'art.1 del D.L. 54/2013 che ha previsto, nelle more di una revisione complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare da adottarsi entro il 31 agosto 2013, la sospensione del versamento in acconto per le seguenti categorie di immobili:
 - Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
 - Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in ricovero o casa di cura, se tenute a propria disposizione;
 - Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
 - Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO il D.L.31/8/2013 n°102 recante "*Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici*" ed in particolare:

- l'art.1 il quale prevede l'abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili già oggetto della sospensione disposta con il D. L. n.21/5/2013 n°54:

- L'art. 2 il quale stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, i c.d. *beni merce*, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, mentre a partire dal 2014 i beni merce sono esentati.
- Viene, inoltre, sostituito il riferimento, per l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale, al comma 4 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 1992, che disciplinava l'ICI, assicurando tale beneficio agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Il comma 4 dell'art. 8, dell'ICI, infatti, ricomprendeva anche gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari che, per effetto della nuova disposizione, sono equiparati all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della disciplina dell'IMU.

CONSIDERATO, pertanto che, in forza delle novità normative sopra richiamate compete al Comune l'intero gettito dell'Imposta Municipale Propria, alle aliquote deliberate dall'Ente nelle misure minima e massima stabilite dal D.L. 201/2011, ad eccezione dei fabbricati di cat. D per il quali il gettito ad aliquota dello 0,76% spetta allo Stato, mentre l'eventuale maggior gettito frutto di un incremento dell'aliquota è di competenza interamente del Comune;

VISTO l'art.12, comma 7, del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione Consiliare n°25 del 2/10/2012, ai sensi del quale *“Il Consiglio comunale con la deliberazione di determinazione delle aliquote può stabilire una aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle) i quali nella medesima unità immobiliare abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimorino abitualmente”*;

Vista la deliberazione G.C.n°164 del 10/9/2013 con la quale la Giunta comunale ha formalizzato proposta al Consiglio di DETERMINARE per l'anno 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- aliquota ordinaria di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60 ‰ (per mille);
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 5,00 ‰ (per mille);
 - aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti) i quali nella medesima unità immobiliare abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimorino abitualmente: diminuzione aliquota base dello 7,60‰ (per mille);
- e di non incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che si rende necessario modificare la misura delle aliquote d'imposta al fine di garantire il raggiungimento degli equilibri del bilancio;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60‰ (per mille);
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 5,00‰ (per mille);
- aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti) i quali nella medesima unità immobiliare abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimorino abitualmente: 7,60‰ (per mille);

RITENUTO inoltre di NON incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che sulla base dei dati relativi alla riscossione della prima rata 2013, il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote è stimato in €.280.000,00;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n°296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art.151 del D.Lgs.18/8/2000 n°267 ai sensi del quale i Comuni, le Province e le Comunità Montane devono deliberare entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 24/12/2012 n°228 (Legge di Stabilità 2013), nel testo modificato dall'art.10, comma 4-quater, lett. b) D.L.8/4/2013 n°35 convertito dalla legge n°64/2013, che differisce al 30/9/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

VISTO l'art.8, comma 1, del D.L.31/8/2013 n°102 che ha ulteriormente differito al 30/11/2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013;

TENUTO CONTO delle complessive condizioni economico-finanziarie del bilancio comunale e nel rispetto dei vincoli dallo stesso derivanti;

VISTO il D.Lgs.18/8/2000 n°267;

Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli 8, contrari 2 (Cacciarella – Viselli), astenuti nessuno, su 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di determinare per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- aliquota ordinaria di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60 ‰ (per mille);
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 5,00 ‰ (per mille);
- aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti) i quali nella medesima unità immobiliare abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimorino abitualmente: diminuzione aliquota base dello 7,60‰ (per mille);

2) di NON incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione,

adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

4) di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 13 del D.L. 2011/2011;

Con successiva e separata votazione e con voti favorevoli 8, contrari 2 (Cacciarella – Viselli), astenuti nessuno, su 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, viene riconosciuta l'urgenza nel provvedere e la presente deliberazione viene dichiaratamente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Art. 8 - quarto comma - dello STATUTO COMUNALE
Letto e sottoscritto:

Il Presidente
f.to TREPPICIONI MAURO

Il Segretario Generale
f.to NORCIA LORENZO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

DISPONE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Venga inviata, per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Ceprano, li 15-11-13

Il Segretario Generale
f.to NORCIA LORENZO

CERTIFICA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE su conforme attestazione del dipendente responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 15-11-13 al 30-11-13 al corrispondente n. del Registro Pubblicazioni;

CHE la stessa è divenuta esecutiva il perché:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3, d. Lgs. 267/2000);

- Nella stessa data di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 u. c. T.U. 267/2000;

Ceprano, li 15-11-13

Il Dipendente Responsabile
Stefano Cannizzaro

Ceprano, li 15-11-13

Il Segretario Generale
NORCIA LORENZO

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ceprano, li _____

Il Segretario Generale
NORCIA LORENZO